Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 maggio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1948, n. **1685.**

Tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui dragamine ex B.Y.M.S. ceduti all'Italia dalla Marina degli S.U.A. ed iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra, prorogato, ai fini del dragaggio delle mine con l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;

Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 2629, che approva la tabella dei gradi militari da conferire al personale delle navi mercantili iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 579, col quale si approva una tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui Trawlers iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1947, n. 1311, col quale si approva una tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui dragamine magnetici M.M.S. iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina:

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'unita tabella speciale, vista e sottoscritta dai Ministri proponenti, che regola il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui dragamine B.Y.M.S. inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1948

EINAUDI

PACCIARDI — SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 43. — FRASCA

Tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui dragamine B.Y.M.S. inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

Incarico a bordo	Qualifica mercantile	Grado militare
Comandante	Capitano di lungo corso Comandante	S. T. Vascello (1)
Ufficiale in 2ª	Capitano di lungo corso Ufficiale di coperta	S. T. Vascello
Direttore di macchina	*a*) se macchinista navale in 1ª per motonavi	S. Ten. D. M.
	b) se motorista navale di 1ª classe	S. Ten. C. E. M. M.
Nostromo	Nostromo	Nocchiere 2ª classe
Nocchiere	Marinaio coperta	Marinaio scelto (categoria nocchiere)
Marò servizi marittimi	Giovanotto di 1ª e 2ª classe	Marò s. m.
Motorista abilitato	Motorista navale di 2ª classe	2° Capo M. N.
1° e 2° Elettricista	Elettricista	2° Capo lettricista
Fuochista	Fuochista a nafta	Fuochista O.
Cuoco	Cuoco	2° Capo furiere S. (cuoco)
Aiuto cuoco	Garzone cucina	Marò cuoco o s. v.
Operatore r. t.	Ruolo 1° marconista	S. Ten. C. E. M. M. (ruolo r. t.)

(1) Sulle unità capo squadriglia tenente di vascello.

Visto:
Il Ministro per la marina mercantile SARAGAT — *Il Ministro per la difesa* PACCIARDI

LEGGE 7 maggio 1949, n. **217.**

Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il maestro direttore del Corpo musicale della guardia di finanza consegue l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.

Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico e di collocamento a riposo del suddetto maestro direttore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1949, n. 218.

Autorizzazione al comune di Bognanco (Novara) a modificare la denominazione della frazione Prestino Ponte in quella di « Bognanco Frazione Fonti ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale il sindaco di Bognanco (provincia di Novara), in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 3 agosto 1947, chiede l'autorizzazione al cambiamento della denominazione della frazione Prestino Ponte, nota anche con il nome di « Bognanco Terme » in quella di « Bognanco Frazione Fonti »;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Novara, in adunanza del 1° ottobre 1947, con deliberazione n. 1;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Bognanco (provincia di Novara) è autorizzato a modificare la denominazione della propria frazione Prestino Ponte, nota anche con il nome di « Bognanco Terme » in quella di « Bognanco Frazione Fonti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1949, n. 219.

Erezione in ente morale dell'Ente Giuliano Autonomo di Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 9 settembre 1948, con cui il Comitato esecutivo dell'Ente Giuliano Autonomo di Sardegna, costituito in Fertilia di Alghero, chiede che detto sodalizio sia eretto in ente morale;

Visto lo statuto, deliberato in data 9 settembre 1948, dell'Ente medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1

L'Ente Giuliano Autonomo di Sardegna, con sede in Fertilia di Alghero, è eretto in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto, deliberato in data 9 settembre 1948, dell'Ente stesso, composto di 22 articoli che sarà munito di visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in casi di gravi e ripetute violazioni delle norme di legge, di regolamento dello statuto dell'Ente, ovvero di gravi irregolarità di gestione o di inattività degli organi sociali che possano compromettere il perseguimento dei fini dell'Ente, potranno essere sciolti gli organi di amministrazione ordinaria, ed essere nominato un commissario straordinario.

Il commissario straordinario sostituisce gli organi ordinari di amministrazione dell'Ente, ivi compresa l'assemblea, e ne esercita i poteri.

Il decreto di nomina stabilisce la durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai sei mesi.

Art. 4.

Per la prima attuazione dello statuto dell'Ente sarà provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario straordinario, a cui si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 220.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Salerno ad acquistare il suolo edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 21/19 dell'11 gennaio 1949, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di

Salerno, con la quale è stato stabilito di acquistare mq. 1293 di area edificatoria per la costruzione delle case degli impiegati;

Vista la successiva deliberazione n. 181/174 del 25 febbraio 1949 della Camera stessa, con la quale l'acquisto dell'area edificatoria stabilito con la deliberazione numero 21/19 è stato aumentato da mq. 1293 a mq. 1377;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Salerno, è autorizzata ad acquistare dal sig. Pastore Ruggiero, mq. 1377 di terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati, al prezzo di L. 2600 il mq. giusta le deliberazioni n. 21/19 dell'11 gennaio 1949 e n. 181/174 del 25 febbraio 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, *foglio n.* 39. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno e dal piccolo artigianato, dall'industria mineraria e dalla manovalanza generica, dall'industria edile, metalmeccanica e dell'arredamento, dall'industria in genere e stradale, di alcuni Comuni della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria del legno e dal piccolo artigianato del comune di Scilla; per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria mineraria, del legno e dalla manovalanza generica del comune di San Roberto; per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, del legno, dell'arredamento del comune di Delianova; per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Galatro; per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile del comune di Bruzzano Zeffirio; per i lavoratori disoccupati dipendenti dalla manovalanza generica del comune di Cosoleto; per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e stradale, del legno del comune di Laganadi (Reggio Calabria), sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalla industria del legno e dal piccolo artigianato del comune di Scilla; ai lavoratori dipendenti dall'industria mineraria, del legno e dalla manovalanza generica del comune di San Roberto; ai lavoratori dipendenti dalla industria edile, metalmeccanica, del legno e dell'arredamento del comune di Delianova; ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Galatro, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile del comune di Bruzzano Zeffirio; ai lavoratori dipendenti dalla manovalanza generica del comune di Cosoleto; ai lavoratori dipendenti dalla industria edile e stradale, del legno del comune di Laganadi (Reggio Calabria), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione.

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento:

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali:

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270:

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 5 ottobre 1947, 4 aprile 1947, 9 febbraio 1948, 13 marzo 1948, 7 luglio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, *foglio n.* 76. — LAMICELA

(1814)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 171 dell'11 maggio 1949, riguardante la revisione delle tariffe del gas e dei canoni per utenza irrigua.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 171 dell'11 maggio 1949 ha adottato le seguenti decisioni:

I. — REVISIONE DELLE TARIFFE DEL GAS

1. — *Potere calorifico del gas.* — In relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dell'industria e del commercio con circolare n. 127 del 2 settembre 1947, le officine del gas, a decorrere dal 1° giugno prossimo, dovranno erogare il gas a potere calorifico non inferiore a 3500 calorie per mc.

Sono tuttavia consentite, in via temporanea, le seguenti eccezioni:

officine di Roma .	3100 calorie
officine di Napoli . .	3100 »
officine di Genova . . .	3400 »
officine di Gorizia . .	3400 »
officine di Salerno .	3000 »

Il controllo sui prelievi giornalieri dei poteri calorifici sarà effettuato dai Comuni con le tolleranze ammesse dalle vigenti disposizioni e con le penalità previste dalle convenzioni in atto tra gli stessi Comuni concedenti e le aziende concessionarie, indipendentemente dalle riduzioni di prezzo del gas di cui si dirà in seguito.

2. — *Prezzo di vendita del gas.* — Il nuovo prezzo di vendita del gas viene stabilito per ogni singola azienda, dai Comitati provinciali dei prezzi, secondo i criteri che seguono e va applicato sulle erogazioni effettuate dal 1° giugno prossimo.

Per la determinazione del prezzo i Comitati provinciali aggiungeranno alle seguenti quote fissate dal Comitato interministeriali dei prezzi, comprensive di tutti gli oneri, al netto dei ricavi per sottoprodotti e per altri proventi vari, l'incidenza per mc. della sola spesa del personale che sarà rilevata per ogni singola azienda e che non è compresa nelle dette quote:

L. 20 al mc. per tutte le officine che erogano gas a 3500 calorie;

L. 19,42 al mc. per l'officina di Genova che eroga gas a 3400 calorie;

L. 19,42 al mc. per l'officina di Gorizia che eroga gas a 3400 calorie;

L. 17,71 al mc. per l'officina di Roma che eroga gas a 3100 calorie;

L. 17,71 al mc. per l'officina di Napoli che eroga gas a 3100 calorie;

L. 17,14 al mc. per l'officina di Salerno che eroga gas a 3000 calorie.

La quota per la spesa del personale risulta dal quoziente:

$$\frac{\text{spesa totale mensile per il personale}}{\text{mc. medi mensili di gas venduto}}$$

Nella spesa del personale aggiornata, che va riferita alla media mensile del trimestre gennaio-marzo 1949, devono essere compresi soltanto quegli oneri afferenti agli operai, impiegati e dirigenti tecnici e amministrativi addetti direttamente all'esercizio dell'azienda, con esclusione delle spese per appalti di mano d'opera relativi a trasporto e scarico di carbone, a lavori per la ricostruzione di impianti distrutti e per la costruzione di nuovi impianti ed escluse, altresì, le spese del personale direttivo ed amministrativo che attende alla amministrazione generale dei gruppi di aziende.

I Comitati provinciali dei prezzi otterranno, così, per ogni officina, il prezzo massimo di vendita del gas per mc. corrispondente al potere calorifico prescritto.

3. — *Riduzione del prezzo del gas.* — Qualora, dopo il 1° giugno prossimo, la media del potere calorifico del gas erogato durante il periodo di fatturazione (mese, bimestre, trimestre) risulti, dagli accertamenti eseguiti dai Comuni, inferiori al potere calorifico prescritto, i Comitati provinciali provvederanno ad apportare la corrispondente riduzione sul prezzo di vendita del gas.

La riduzione di prezzo ha la stessa durata del periodo di fatturazione in cui ha avuto luogo l'erogazione del gas a potere calorifico medio ridotto e scade automaticamente alla fine del periodo (mese, bimestre, trimestre), semprechè non siano state accertate altre successive erogazioni di gas a potere calorifico medio ridotto.

Il prezzo ridotto del gas è calcolato mediante l'applicazione della seguente formula.

prezzo del gas ridotto = prezzo autorizzato per il potere calorifico prescritto x potere calorifico ridotto diviso potere calorifico prescritto.

4. — *Diritti fissi.* — Resta immutata la maggiorazione del 600 % per diritti fissi, per nolo contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, già autorizzata con circolare del Comitato interministeriale dei prezzi n. 93 del 9 luglio 1948.

II. — CANONI PER UTENZE IRRIGUE

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 95 del 21 luglio 1948, del Comitato interministeriale dei prezzi, si autorizzano i Comitati provinciali dei prezzi a consentire, con decorrenza dall'attuale stagione estiva, ai fornitori di acque a pelo libero per uso irriguo una maggiorazione sui prezzi bloccati al 1942 non superiore al 3900 %.

(1885)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 aprile 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Biagio Grimaldi, vice console onorario dell'Uruguay a Potenza.

(1824)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agropoli (Salerno) di un mutuo di L. 193.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1856)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siderno (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 930.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1857)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sora (Frosinone) di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1858)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza) di un mutuo di L. 267.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1855)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 228, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taormina (Messina) di un mutuo di L. 454.800 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1859)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acri (Cosenza) di un mutuo di L. 487.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1860)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 230, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitonto (Bari) di un mutuo di L 280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato Cons. 3,50 % 1906, n. 796019 di annue L. 280, intestato all'Ospedale civile di Altamura (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si procederà alla richiesta rinnovazione del detto certificato.

Roma, addì 7 gennaio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 111

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 18 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,825
Id. 3,50 % 1902	72,25
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,725
Redimibile 3,50 % 1934	75,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % 1936	95,825
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98 —
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 18 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Fondi (Latina)

Con decreto Ministeriale 12 maggio 1949, n. 693/1057, è stato approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Fondi (Latina), vistato in due planimetrie in iscala 1:2000 e in due planimetrie in iscala 1:1000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(1830)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1949

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Avellino	Villanova	B	—	1
Bari	Monopoli	B	2	—
Bergamo	Urgnano	B	—	1
Brescia	Ghedi	B	—	1
Campobasso	Castelmauro	B	2	—
Id.	Guglionesi	B	—	1
Como	Cesello Brianza	B	—	1
Cosenza	Lungro	O	—	1
Cuneo	Castellinaldo	B	—	1
Id.	Roddi	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	Cap. B	2	—
Id.	San Marco in Lamis	E	1	1
Frosinone	Arnara	B	—	1
Grosseto	Manciano	B	—	1
Lecce	Cutrofiano	O	1	—
Messina	Montalbano di Elicona	B	—	1
Milano	Robecchetto	B	1	—
Id.	Segrate	B	—	1
Napoli	Sant'Antimo	B	—	1
Id.	Vico Equense	B	—	1
Novara	Vaprio d'Agogna	B	—	1
Id.	Suno	B	—	1
Potenza	San Chirico Nuovo	O	1	—
Salerno	Amalfi	B	1	—
Torino	Foglizzo	B	—	1
Id.	Oglianico	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	—	1
Treviso	Fonte	B	—	1
Varese	Ferno	B	—	1
			12	21
Carbonchio sintomatico				
Como	Menaggio	B	—	1
Cuneo	Cavallerleone	B	—	1
Lucca	Castiglione della Garfagnana	B	—	1
Napoli	Pimonte	B	—	1
Sassari	Villanova Monteleone	B	1	1
			1	5
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	—	5
Id.	Alluvioni Cambiò	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	1
Id.	Cassine	B	—	3
Id.	Coniolo	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Oviglio	B	—	1
Segue: *Afta epizootica*				
Alessandria	Pontecurone	B	—	2
Id.	Serravalle Scrivia	B	—	2
Id.	Sezzadio	B	—	2
Id.	Valenza	B	2	—
Id.	Vignole Borbera	B	—	1
Id.	Viguzzolo	B	—	1
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Olmo Gentile	B	1	—
Id.	Vesime	B	1	—
Belluno	Ponte nelle Alpi	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Id.	Grumello del Monte	B	—	1
Id.	Martinengo	B	1	—
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Brescia	Berlingo	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	5
Id.	Castelcovati	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Cellatica	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Nave	B	—	2
Id.	Paitone	B	—	1
Id.	San Zeno Naviglio	B	—	1
Cagliari	Arbus	O	1	—
Id.	Capoterra	B	1	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Carbonia	B	1	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Decimomannu	O	1	1
Id.	Decimoputzu	O	3	1
Id.	Monastir	B	1	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Musei	B	1	—
Id.	Ollasta Simaxis	B	—	3
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Oristano	B	—	2
Id.	Id.	O	3	4
Id.	Pula	O	3	—
Id.	Sarrok	O	4	—
Id.	Id.	Cap	4	—
Id.	Sedilo	B	1	—
Id.	Simaxis	O	—	3
Id.	Solarussa	B	1	—
Id.	Id.	O	3	1
Id.	Uta	B	8	—
Chieti	San Giovanni Teatino	B	—	2
Como	Missaglia	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	B	—	2
Id.	Castelleone	B	—	2
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Id.	Romanengo	B	—	1
Cuneo	Piozzo	B	—	1
Ferrara	Vigarano Mainarda	B	—	1
Firenze	Firenze	B	—	1
Id.	Firenzuola	B	3	—
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Montespertoli	B	—	1
Id.	Prato	B	1	2
Id.	Scandicci	B	—	1
Mantova	Bagnolo San Vito	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Mantova	Borgoforte	B	1	1
Id.	Castiglione delle Stiviere	B	2	1
Id.	Goito	B	—	1
Id.	Mantova	B	—	6
Id.	Rivarolo Mantovano	B	—	1
Id.	Viadana	B	—	2
Milano	Bernate Ticino	B	—	1
Id.	Pregnana Milanese	B	—	1
Id.	Santo Stefano Lodigiano	B	—	1
Modena	Mirandola	B	—	1
Id.	Prignano	B	1	—
Novara	Sannazzaro Sesia	B	1	—
Id.	Bellinzago	B	1	—
Nuoro	Borore	B	1	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Dualchi	S	1	
Id.	Ottana	B	1	4
Id.	Id.	O	—	1
Pavia	Romagnese	B	1	—
Id.	Sant'Angelo Lomellina	B	—	1
Id.	Sartirana	B	—	2
Perugia	Foligno	B	—	2
Pescara	Pescara	B	—	2
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	San Pietro in Cerro	B	—	
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	Casina	B	—	1
Id.	Vezzano	B	—	5
Id.	Reggiolo	B	—	1
Roma	Roma	B	1	2
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	S	—	3
Sassari	Mores	B	—	1
Torino	Noasca	B	—	1
Trento	Denno	B	—	1
Id.	Riva	B	—	1
Treviso	Meduna di Livenza	B	—	1
Udine	Palazzolo dello Stella	B	—	1
Varese	Varese	B	1	—
Venezia	Torre di Mosto	B	—	1
			77	122
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Acqui	S	1	—
Id.	Viguzzolo	S	1	—
Ancona	Arcevia	S	1	—
Id.	Osimo	S	—	1
Id.	Senigallia	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Civitella in Val di Chiana	S	1	2
Id.	Monte San Savino	S	2	—
Id.	Pieve Santo Stefano	S	—	2
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Cossignano	S	2	—
Id.	Maltignano	S	—	3
Id.	Pedaso	S	—	1
Avellino	Conza Campania	S	1	—
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	—	1
Id.	Borgosatollo	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Brescia	Brescia	S	1	—
Id.	Carpenedolo	S	1	—
Id.	Pedergnaga	S	—	2
Id.	Travagliato	S	—	1
Campobasso	Civitacampomarano	S	1	—
Id.	Guglionesi	S	1	—
Id.	Provvidenti	S	1	—
Id.	Ripabottoni	S	—	1
Id.	San Giuliano di Puglia	S	—	5
Id.	Venafro	S	—	3
Caserta	Marcianise	S	—	1
Chieti	Crecchio	S	4	
Id.	Fossacesia	S		5
Id.	Mozzagrogna	S	—	1
Id.	Torino di Sangro	S	6	—
Id.	Torrebruna	S		1
Ferrara	Mesola	S		1
Foggia	Cagnano Varano	S	2	—
Id.	Chieuti	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	4	—
Id.	Serracapriola	S	4	
Frosinone	Frosinone	S	2	1
Id.	Alatri	S		1
Grosseto	Arcidosso	S	—	1
Id.	Massa Marittima	S	—	1
Macerata	Ripe San Ginesio	S	—	1
Matera	Stigliano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Modena	Modena	S	—	2
Id.	Savignano sul Panaro	S		1
Parma	Salsomaggiore	S		1
Pavia	Tromello	S	—	1
Perugia	Foligno	S		1
Id.	Perugia	S	1	—
Pesaro e Urbino	Apecchio	S	—	2
Potenza	San Chirico Raparo	S	1	—
Id.	Pietrapertosa	S	—	1
Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Gattatico	S	—	1
Id.	Ramiseto	S	—	1
Rieti	Torri in Sabina	S	—	1
Id.	Rieti	S	—	2
Roma	Roma	S	1	—
Rovigo	Rovigo	S	1	1
Salerno	Colliano	S	1	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	S	1	—
Id.	Scafati	S	1	—
Id.	Valva	S	1	—
Teramo	Castellalto	S	—	1
Id.	Castilenti	S	1	—
Id.	Montorio al Vomano	S	3	1
Id.	Sant'Egidio	S	5	
Id.	Sant'Omero	S	3	—
Id.	Teramo	S	5	—
Torino	Caselle Torinese	S	—	1
Id.	Moncalieri	S	—	1
Id.	Masino	S	1	—
Trento	Bezzecca	S	—	1
Udine	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	—	1
Id.	Travesio	S	—	1
Varese	Brebbia	S	1	—
Id.	Fagnano Olona	S	—	3
Id.	Varese	S	1	—

Segue: *Malrossino dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Verona	Cerea	S	1	—
Id.	Gazzo	S	2	—
Id.	San Bonifacio	S	1	—
Id.	Bovolone	S	1	—
Id.	Nogara	S	1	—
Id.	Caprino Veronese	S	—	2
Id.	Angiari	S	—	1
			77	63

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	S	1	—
Id.	Senigallia	S	2	—
Arezzo	Arezzo	S	1	2
Id.	Capolona	S	—	1
Id.	Castelfranco di Sopra	S	1	—
Id.	Monte San Savino	S	—	1
Id.	Subbiano	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquaviva	S	1	—
Id.	Amandola	S	1	—
Bergamo	Scanzorosciate	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Brescia	Carpenedolo	S	—	1
Id.	Gottolengo	S	—	1
Cagliari	Giba	S	—	1
Id.	Gonnosfanadiga	S	—	1
Id.	Pau	S	—	2
Id.	San Vito Sardo	S	1	—
Id.	Villacidro	S	2	1
Id.	Villaputzu	S	1	—
Catanzaro	Carlopoli	S	1	—
Id.	Cropani	S	2	—
Id.	Martirano	S	—	2
Chieti	Guilmi	S	2	—
Id.	Vasto	S	4	1
Cuneo	Castellinaldo	S	—	1
Id.	Magliano Alfieri	S	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	1	2
Id.	Firenze	S	2	—
Foggia	Monteleone	S	3	1
Id.	Monte Sant'Angelo	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Forlì	Forlì	S	—	1
L'Aquila	Fagnano Alto	S	—	1
La Spezia	Carrodano	S	—	1
Id.	Borghetto di Vara	S	—	3
Livorno	Livorno	S	1	—
Macerata	Colmurano	S	4	—
Id.	Macerata	S	1	—
Matera	Matera	S	1	—
Id.	Rotondella	S	—	1
Modena	Formigine	S	1	—
Napoli	Acerra	S	—	1
Novara	Fara	S	—	2
Id.	Briona	S	—	1
Id.	Landiona	S	—	1
Nuoro	Bosa	S	1	—
Id.	Fonni	S	—	1
Id.	Laconi	S	1	—
Id.	Lula	S	1	1
Id.	Sorgono	S	—	1
Id.	Suni	S	—	1
Id.	Sindia	S	—	2
Palermo	Palermo	S	—	2

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Parma	Trecasali	S	—	1
Pesaro e Urbino	Novafeltria	S	—	1
Id.	Maiolo	S	—	1
Pisa	San Miniato	S	1	—
Potenza	Sant'Arcangelo	S	1	—
Id.	Viggiano	S	1	—
Id.	San Fele	S	2	—
Id.	Montemilone	S	—	3
Id.	Castronuovo	S	—	2
Id.	Rionero	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	—	1
Id.	Brisighella	S	1	—
Reggio Calabria	Palizzi	S	—	4
Roma	Nettuno	S	1	1
Id.	Roma	S	4	2
Salerno	Albanella	S	1	—
Id.	Cava di Tirreni	S	1	—
Id.	Amalfi	S	1	—
Id.	Conca dei Marini	S	1	—
Id.	Sassano	S	1	—
Sassari	Arzachena	S	1	1
Id.	Banari	S	—	1
Id.	Sassari	S	—	1
Taranto	Castellaneta	S	2	—
Terni	Montegabbione	S	1	—
Trapani	Alcamo	S	—	2
Trento	Ziano	S	1	—
			60	64

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	Biccari	E	1	—
Id.	Lucera	E	3	—
Id.	Roseto Valfortore	E	—	1
Id.	San Severo	E	—	1
Matera	Bernalda	E	—	1
Palermo	Palermo	E	5	—
			9	3

Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Andria	E	1	—
Id.	Modugno	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Palo	E	1	—
Id.	Valenzano	E	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	E	—	1
Caserta	San Felice a Cancello	E	—	1
Id.	Santa Maria a Vico	E	—	1
Id.	Capodrise	E	—	1
Matera	Bernalda	E	—	1
Napoli	Acerra	E	—	1
Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Qualiano	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	—	2
Id.	Carini	E	1	—
Palermo	Marineo	E	4	—
Id.	Monreale	E	—	1
Id.	Palermo	E	4	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Salerno	E	—	1
Taranto	Ginosa	E	3	1
Trapani	Alcamo	E	1	—
Id.	Calatafimi	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
Trapani	Erice	E	1	1
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salemi	E	1	—
Id.	Trapani	E	—	1
			26	14
	Rabbia			
Agrigento	Racalmuto	Can	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	Can	—	1
Id.	Montalto	Can	—	1
Id.	Venarotta	Can	—	1
Bari	Bitonto	Can	—	1
Bergamo	Zandobbio	Can	—	1
Bologna	Monzuno	Can	—	1
Id.	Sasso Marconi	Can	—	2
Brescia	Borgosatollo	B	2	—
Campobasso	Agnone	Can	—	1
Id.	S. Giuliano di Puglia	O	—	1
Caserta	Maddaloni	E	—	1
Catanzaro	Mesoraca	Can	—	1
Id.	Borgia	B	—	1
Chieti	S. Martino sulla Marrucina	Can	—	1
Id.	San Vito Chietino	Can	—	1
Id.	Taranta Peligna	Can	—	1
Cosenza	Belvedere Marittimo	Can	—	1
Id.	Corigliano Calabro	Can	—	1
Id.	Piane Crati	Can	—	1
Firenze	Cerreto Guidi	Can	—	1
Foggia	Manfredonia	Can	—	2
Id.	Pietra	E	1	—
Forlì	Cesena	Can	—	1
Id.	Forlì	Can	—	3
Id.	Longiano	Can	—	1
Id.	Rimini	Can	—	21
Frosinone	Pontecorvo	Can	—	1
Id.	Casalvieri	Can	—	1
Id.	Arce	Can	—	1
Id.	Picinisco	Can	—	1
Id.	Vicalvi	Can	—	1
La Spezia	La Spezia	Can	—	1
Lecce	Minervino	Can	1	—
Id.	Campi Salentina	Can	1	—
Macerata	Cingoli	Can	1	—
Id.	S. Angelo in Pontano	Can	—	1
Massa Carrara	Massa	Can	—	1
Matera	Matera	S	—	1
Messina	Villafranca Tirrena	Can	—	1
Id.	Messina	Can	—	1
Modena	Carpi	Can	—	1
Id.	Formigine	Can	—	1
Id.	Lama Mocogno	Can	—	1
Napoli	Afragola	Can	—	1
Padova	Baone	Can	—	1
Id.	San Martino di Lupari	Can	—	1
Palermo	Palermo	Can	—	1
Perugia	Perugia	Can	—	1
Pisa	Palaia	Can	—	2
Pistoia	Pescia	Can	—	1
Ravenna	Cervia	Can	—	1
Id.	Russi	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Rabbia			
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	Can	—	1
Roma	Rignano Flaminio	Can	—	1
Id.	Roma	Can	—	4
Sassari	Illorai	Can	—	1
Id.	Ittiri	E	—	1
Teramo	Atri	Can	—	1
Id.	Teramo	Can	3	1
Treviso	Conegliano	Can	—	1
Id.	Castelfranco	Can	—	1
Id.	Oderzo	Can	—	1
Id.	San Polo di Piave	Can	—	1
Varese	Arcisate	Can	—	1
Venezia	Chioggia	Can	—	1
Id.	Meolo	Can	—	1
Id.	San Michele al Tagliamento	Can	—	1
Vicenza	Velo d'Astico	Can	—	1
			9	92
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	1	—
Campobasso	Pesche	O	1	—
Id.	Pietrabbondante	O	1	7
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Chieti	Vasto	O	2	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	4	—
Id.	Cagnano Varano	O	1	1
Id.	Bovino	O	1	—
Id.	Casalnuovo	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Foggia	O	—	1
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	San Severo	O	1	—
Id.	Torremaggiore	O	1	—
L'Aquila	Ovindoli	O	1	—
Matera	Irsina	O	1	—
Id.	Matera	O	—	1
Perugia	Perugia	O	1	—
Potenza	Venosa	O	1	—
Id.	Genzano di Lucania	O	1	—
Id.	Forenza	O	1	—
Id.	Vietri	O	2	1
Id.	Tito	O	—	2
Id.	Atella	O	—	2
Reggio Emilia	Collagna	E	—	1
Roma	Civitavecchia	O	2	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Monteromano	O	1	—
			31	16
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Bologna	Budrio	O	—	1
Id.	Castenaso	O	1	—
Catanzaro	Tiriolo	O	—	1
Perugia	Val Topina	O	—	1
Roma	Ciciliano	Cap	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*				
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Montecompatri	O	1	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Roma	O	4	—
Id.	Sambuci	O	1	—
Salerno	Montesano sulla Marcellana	O	1	—
Taranto	Massafra	O	1	—
Terni	Alviano	O	1	—
Trapani	Calatafimi	O	1	—
Id.	Castelvetrano	O	1	—
Id.	Erice	O	—	1
Id.	Mazara	O	3	—
			19	4
Aborto epizootico				
Alessandria	Arquata Scrivia	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Arezzo	Arezzo	O	—	1
Bergamo	Antegnate	B	1	—
Id.	Boltiere	B	—	1
Id.	Calolziocorte	B	1	—
Id.	Clusone	B	2	—
Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Gromo	B	1	—
Id.	Palosco	B	1	—
Id.	Rovetta	B	1	—
Id.	Songavazzo	B	1	—
Bologna	Bentivoglio	B	2	—
Id.	Bologna	B	1	1
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	S. Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	2	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	3	—
Cremona	Credera Rubbiano	B	1	—
Cuneo	Busca	B	—	1
Forlì	Cesena	B	—	4
Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Milano	Lodi Vecchio	B	—	1
Id.	Maleo	B	—	2
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	1
Id.	San Prospero	B	—	1
Id.	Vignola	B	—	1
Novara	Vinzaglio	B	2	—
Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Pavia	Santa Cristina e Bissone	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	1	—
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	—	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	—	1
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Reggio Emilia	Fabbrico	B	—	2
Id.	Novellara	B	—	1
Id.	Baiso	B	—	1
Roma	Rocca Priora	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico*				
Rovigo	Lendinara	B	—	2
Teramo	Civitella	B	—	1
Id.	Pineto	B	—	1
Id.	Valle Castellana	Cap	10	—
Id.	Id.	O	15	—
Torino	Montanaro	B	—	1
Udine	Attimis	B	1	—
Id.	Bertiolo	B	1	—
Id.	Prata di Pordenone	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Valle d'Aosta	Morgex	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Cona	B	1	1
Vicenza	Vicenza	B	—	1
Id.	Camisano	B	—	2
Id.	Quinto Vicentino	B	—	1
			65	35
Setticemia emorragica				
Treviso	San Biagio di Callalta	B	—	1
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			—	2
Tubercolosi				
Bari	Molfetta	B	—	4
			—	4
Vaiuolo ovino				
Firenze	Dicomano	O	—	1
			—	1
Influenza equina				
Verona	Isola della Scala	E	1	—
			1	—
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Amandola	P	1	—
Id.	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Fermo	P	1	—
Id.	Maltignano	P	1	—
Id.	Ortezzano	P	1	—
Id.	San Benedetto del Tronto	P	1	—
Caserta	Roccamonfina	P	—	15
Imperia	Cesio	P	1	—
Id.	Taggia	P	—	1
Id.	Ventimiglia	P	—	1
L'Aquila	Carsoli	P	—	2
Id.	Scoppito	P	—	6
La Spezia	Beverino	P	—	1
Nuoro	Bitti	P	—	120
Pesaro Urbino	Monteporzio	P	—	2
Ravenna	Ravenna	P	4	6
Id.	Alfonsine	P	2	5
Reggio Calabria	Cardeto	P	16	—
Id.	Careri	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste aviaria*				
Reggio Calabria	Plati	P	—	2
Roma	Nettuno	P	1	—
Salerno	Altavilla Silentina	P	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	P	1	—
Id.	Fisciano	P	1	—
Id.	S. Cipriano Picentino	P	1	—
Sondrio	Prata Camportaccio	P	—	1
Teramo	Montorio al Vomano	P	4	—
Trapani	Trapani	P	—	3
			38	167
Colera dei polli				
Brescia	Bagnolo Mella	P	1	1
Id.	Brescia	P	3	1
Id.	Capriano	P	—	1
Id.	Castenedolo	P	—	1
Id.	Ghedi	P	—	1
Id.	Gussago	P	—	1
Id.	Lograto	P	1	1
Id.	Mompiano	P	1	—
Id.	Montichiari	P	1	—
Id.	Mairano	P	1	—
Id.	Pompiano	P	1	—
Id.	Torbole Casaglia	P	1	1
Id.	Verolavecchia	P	—	1
Udine	Aiello	P	—	1
			10	10
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Avellino	Conza Campania	P	2	—
Id.	Sant'Arcangelo	P	1	
Bologna	Castel San Pietro	P	—	2
Bolzano	Bressanone	P	—	2
Brescia	Castelmella	P	1	—
Id.	Ghedi	P	—	1
Id.	Rovato	P	1	—
Chieti	Celenza sul Trigno	P	15	—
Id.	Crecchio	P	5	—
Como	Binago	P	—	1
Id.	Como	P	2	1
Id.	Fino Mornasco	P	1	3
Id.	Faggeto Lario	P	3	—
Id.	Grandate	P	2	1
Foggia	Chieuti	P	1	—
Id.	Serracapriola	P	1	—
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*				
Forlì	Cesena	P	—	6
Grosseto	Arcidosso	P	—	1
Id.	Gavorrano	P	—	1
Pistoia	Pistoia	P	1	2
Potenza	Bella	P	—	1
Id.	Campomaggiore	P	—	4
Rovigo	Adria	P	1	—
Sondrio	Ardenno	P	—	2
			37	28

RIEPILOGO

dal 16 al 31 gennaio 1949 - N. 2

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	21	29	33
2	Carbonchio sintomatico	5	5	6
3	Afta epizootica	31	98	199
4	Malrossino dei suini	33	88	145
5	Peste e setticemia dei suini	36	80	124
6	Morva	3	6	12
7	Farcino criptococcico	10	28	40
8	Rabbia	37	69	101
9	Rogna	11	30	47
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	18	23
11	Aborto epizootico	24	61	100
12	Setticemia emorragica	2	2	2
13	Tubercolosi	1	1	4
14	Vaiuolo ovino	1	1	1
15	Influenza equina	1	1	1
16	Peste aviaria	14	28	205
17	Colera dei polli	2	14	20
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	13	24	65

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1412)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Invorio (Novara)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 320, compresa nel comune di Invorio, delimitata dai seguenti confini

ad *est*: strada comunale, dall'abitato di Invorio Inferiore all'abitato di Invorio Superiore;

a *nord*: strada campestre, da Invorio Superiore alla frazione Barro;

ad *ovest*: torrente Agogna, dalla frazione Barro alla regione « La Vaia »;

a *sud*: strada comunale dalla regione « La Vaia » all'abitato di Invorio Inferiore.

(1803)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattordici borse di perfezionamento all'interno e a quattro di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche delle scuole e degli istituti governativi d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del 29 maggio 1947, n. 690, col quale vengono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche delle scuole ed istituti governativi d'istruzione tecnica;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattordici borse di perfezionamento all'interno e a quattro di perfezionamento all'estero per insegnanti di materie tecniche delle scuole e degli istituti governativi d'istruzione media tecnica che desiderano aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza e che abbiano all'atto della pubblicazione del presente decreto la qualifica di ordinari.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 35.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 100.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche, di cui al precedente articolo, vanno tenuti presenti i programmi d'insegnamento approvati con il regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo, quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali, le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli di ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione tecnica, Divisione 1ª al quale deve pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine sopra indicato e non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda va indicata l'azienda o istituzione scientifica nazionale od estera presso cui si desidera aggiornare o perfezionare la propria cultura tecnica, indicando il piano degli studi o delle ricerche che s'intendono seguire.

Alla domanda debbono essere allegati un curriculum degli studi compiuti, dell'attività scientifica svolta e della carriera percorsa nell'insegnamento, e tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Art. 4.

Una copia della domanda diretta al Ministero deve essere contemporaneamente notificata al capo d'istituto dal quale l'aspirante alla borsa di perfezionamento dipende, che, nel termine massimo di quindici giorni dalla data della notificazione, è tenuto a far pervenire al Ministero Direzione generale dell'istruzione tecnica Divisione 1ª, un rapporto circostanziato sull'attività didattica e scientifica e sulla condotta civile e morale dell'interessato, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda.

L'omessa notificazione al capo d'istituto della domanda è motivo di esclusione dal concorso.

Art. 5.

Una Commissione, composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e sceglierà gli assegnatari delle borse messe a concorso.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il loro periodo di perfezionamento presso le aziende o le istituzioni scientifiche che la Commissione per essi stabilirà durante le ferie estive dell'anno scolastico 1948-49 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

Le borse di perfezionamento all'interno saranno pagate in unica rata dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituto scientifico cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituto.

Le borse di perfezionamento all'estero saranno pagate in una unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegni a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero, Direzione generale dell'istruzione tecnica Divisione 1ª, una circostanziata relazione sugli studi o sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituto sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza o nell'azienda o nell'istituto.

Art. 7.

I provveditori agli studi, i presidenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, i presidi e i direttori delle scuole e istituti governativi di istruzione media tecnica avranno cura di dare la più ampia diffusione al presente decreto che sarà inviato per la prescritta registrazione alla Corte dei conti e, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero Parte 1ª.

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Registro Pubblica istruzione n. 11, foglio n. 332. — MAGNASCO

(1833)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a diciassette posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Marina militare, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardante i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1949, numero 31841/12106.2.10.21/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di contabile in prova, grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Marina militare, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di scuola media di 2° grado o titolo equipollente, prescindendo da qualsiasi limite di età.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendano sostenere.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

I concorrenti che vengono in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. — Copia autenticata dello stato di servizio civile rilasciata in bollo dal competente ufficio.

2. — Diploma originale, bollato con marca da L. 32, o copia notarile autenticata, del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, o certificato provvisorio rilasciato dalla scuola o dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono trasmettere un certificato della scuola o dell'Istituto debitamente vistato attestante il conseguimento del titolo di studio, salvo a produrre il diploma originale o copia autenticata di esso all'atto della eventuale nomina.

3. — Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24 dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualifica mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione delle dichiarazioni modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza

redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita delle annotazioni che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuti all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

4. — Certificato medico in carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciata da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

5. — I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

6. — Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi, non abbiano conseguito l'idoneità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non è ammesso a fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato; si fa eccezione per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, membri;

un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;

un professore di scuole medie di secondo grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, membro e segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentate dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1949
Registro Marina militare n. 6, *foglio n.* 375. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo e descrittivo).
2. Matematica (risoluzione di un problema in base al programma della prova orale).
3. Computisteria (svolgimento di un tema relativo ai calcoli computistici più frequenti).
4. Prova facoltativa di lingue estere.

Nota. — La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

Prove orali.

1. Matematica.
2. Fisica ed elementi di chimica.
3. Tecnologia e nozioni speciali.
4. Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI

Matematica.

Aritmetica ed algebra.

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regole del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.
4. Equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

NB. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

Geometria piana.

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2. Triangoli, eguaglianze di triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.

3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.

4. Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

5. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Talete e similitudini.

6. Aree delle figure piene. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida.

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica.

Elementi di meccanica.

1. Il moto dei corpi e le forze.
2. Lavoro, energia, potenza.
3. Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.
4. Pompe ad aria e ad acqua.

Elementi di termologia.

5. Termometria e dilatazioni termiche.
6. Quantità di calore.
7. Propagazione del calore.
8. Cambiamenti di stato fisico.
9. Trasformazione del lavoro in calore.

Elementi di ottica.

10. La luce e la sua propagazione.
11. Riflessione e rifrazione.
12. Prismi e lenti.

Magnetismo ed elettrologia.

13. Fenomeni magnetici.
14. Elettricità statica.
15. La pila e la corrente elettrica.
16. Effetti chimici della corrente.
17. Le leggi della corrente elettrica.
18. Effetti magnetici della corrente. Induzione elettromagnetica.
19. Macchine generatrici di corrente.
20. Motori elettrici.
21. Trasformatori.
22. Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Chimica inorganica elementare.

1. Sostanze semplici, composte, eterogenee.
Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate.

2. Costituzione della materia molecole ed atomi coesione affinità. Peso atomico. Peso molecolare.
Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico.
Fusione Solidificazione Vaporizzazione Sublimazione Liquefazione Condensazione Soluzione.

3. Notazioni chimiche. Simboli Formule Valenza.
Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.

4. Aria atmosferica Ossigeno Combustione Fiamma.
Ossidi ed anidriti.

5. Acqua Idrogeno Idrati Acidi Sali.

6. Metalloidi e loro caratteristiche principali.
Metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio.
Metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo.
Metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro.
Metalloidi tetravalenti carbonio, silicio.

7. Metalli e loro caratteristiche principali.
Metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio.
Metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.

8. Composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi.

Elementi di tecnologia e nozioni speciali.

1. Principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche: ferro rame stagno zinco piombo nichel alluminio magnesio.
Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali.

2. Nozioni elementari di siderurgia.
Fabbricazione della ghisa minerali impiegati alto forno e suo funzionamento.
Fabbricazione del ferro processo a basso fuoco processo con forno a riverbero.
Fabbricazione dell'acciaio processo Bessemer processo Martin-Siemens.
Loro proprietà, qualità e difetti.

3. Leghe metalliche più comuni bronzo ottone metallo bianco.
Loro fabbricazione. Proprietà principali delle leghe.

4. Nozioni sui legami più comunemente adoperati nella industria.
Loro proprietà, qualità e difetti.

5. Nozioni sommarie sulle principali macchine operatrici impiegate più comunemente per la lavorazione dei metalli e del legno.
Torni fresatrici pialle trapani alesatrici barenatrici limatrici seghe a nastro seghe a disco pialla a spessore, ecc.

6. Cenni sui motori industriali. Motori elettrici motori a combustione interna motori a scoppio motori a vapore motori ad acqua.

7. Combustibili Combustibili solidi naturali ed artificiali Legna Torba Lignite Litantrace Antracite Carbone di legna Coke metallurgico.
Combustibili liquidi Petrolio Nafta Catrame Oli pesanti Combustibili gassosi Gas illuminante Gas dei gasogeni.

8. Materiali di ferro del commercio Profilati e laminati vari Barre tonde Barre esagonali, quadrate e rettangolari Angolari Poutrelles Ferri ad U Ferri a T Tubi Mannesmann Lamiere.
Peso specifico dei metalli più comuni.

9. Apparecchi di sollevamento Paranchi Binde e martinetti Argani Verricelli Gru a colonna Gru mobili Gru a ponte Gru su galleggianti.

Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica.

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Concetto ed importanza della statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rilevazioni in Italia.

Prova facoltativa di lingue estere.

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 1° aprile 1949

(1809) *Il Ministro*: PACCIARDI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.